

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - PONTI, CERNIERE E MODELLI GESTIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE 3-01 RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE DI VIA TEVERE - COMUNE DI RHO (MI) - CIG BAB369BA91.

FAQ AL 24/03/2026

Quesito n. 1

Si chiedono informazioni in merito all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, come segue:

È ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione solo per i requisiti SOA di partecipazione (non premiale)?

Chiarimento n. 1

L'avvalimento dell'attestazione SOA è ammesso, poiché coerente con il principio del **favor participationis** e con l'obiettivo del Codice dei contratti pubblici (artt. 3 e 10 d.lgs. 36/2023) di garantire la massima partecipazione alle gare. Tuttavia, **la giurisprudenza ha chiarito che tale possibilità non deve diventare un mezzo per aggirare il rigoroso sistema di qualificazione previsto nei lavori pubblici.** L'avvalimento della SOA è valido solo se ricorrono due condizioni: da un lato, l'impresa ausiliaria deve mettere a disposizione l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori produttivi e delle risorse che le hanno consentito di ottenere l'attestazione SOA; dall'altro, il contratto di avvalimento deve descrivere in modo specifico e puntuale i requisiti oggetto di prestito, evitando formule generiche o meramente ripetitive.

L'ultimo comma dell'articolo 104 precisa che *“nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione”*. Si ammette, di conseguenza, che si possa usufruire di tale strumento sia in caso sia necessario dover sopperire alla mancanza di un requisito necessario per la partecipazione alla gara, sia nell'ipotesi in cui si voglia presentare un'offerta semplicemente “più allettante”. Viene infatti limitato il divieto di partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata alla sola ipotesi di avvalimento premiale. Ne consegue che, in tutte le altre ipotesi, ovvero quelle di avvalimento finalizzato a sopperire alla mancanza di un requisito, all'impresa ausiliaria non è più vietato partecipare alla gara.

Tutto ciò premesso, si ricorda che la partecipazione alla gara e l'impegno **contemporaneamente** come ausiliaria **non deve compromettere l'effettiva messa a disposizione delle risorse dichiarate, ivi compresa l'attestazione SOA.** La stazione appaltante può legittimamente richiedere dimostrazione della capacità di onorare entrambi gli impegni nel rispetto del sistema di qualificazione previsto per i lavori

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

pubblici. Per questo motivo, è sempre opportuno valutare con attenzione la compatibilità tra più ruoli in capo alla stessa impresa.

Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
<p>E' possibile fornire la documentazione di gara in formato editabile?</p>	<p>Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf). Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf. <u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u> L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.</p>
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
<p>In merito "ALL. A - Domanda di partecipazione", si chiede un chiarimento in merito alla compilazione della sezione a pagina 14, punto G, relativa alle "DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO/SUBAPPALTO QUALIFICANTE". Nello specifico, laddove viene richiesta l'indicazione della quota di subappalto, si domanda se la stessa debba riferirsi esclusivamente alla categoria unica prevalente OG1 oppure se debbano essere incluse anche le eventuali quote relative alle categorie ricomprese OS28 e OS30.</p> <p>Inoltre si chiede se sia possibile allegare il DGUE in formato PDF generato a seguito della compilazione tramite piattaforma SINTEL (mediante file XML messo a disposizione), oppure se sia obbligatorio compilare il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, denominato "ALL. B - DGUE", nonostante</p>	<p>Il subappalto va indicato per la Cat. OG1, tenendo conto che nella stessa sono ricomprese prestazioni riconducibili alle categorie OS30 (impianto elettrico - € 45.167,25) e OS28 (impianti termici - € 32.575,77). Si rimanda la disciplinare per ulteriori indicazioni.</p> <p>L'operatore può liberamente allegare il DGUE in formato PDF generato a seguito della compilazione tramite piattaforma SINTEL (mediante file XML messo a disposizione), oppure compilare il modello "ALL. B - DGUE" predisposto dalla Stazione Appaltante.</p>

presenti una struttura/formato differente.	
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
<p>Riguardo alla compilazione della domanda di partecipazione, si richiedono i seguenti due chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di partecipazione con l'utilizzo di Avvalimento perchè sprovvisti di certificazione SOA come va compilato il punto 26 ed il successivo punto 27 a questo collegato? - in merito al punto 36 della domanda di partecipazione, riguardante il CCNL applicato ai dipendenti, come va inserito l'utilizzo del CCNL F018 da noi utilizzato, visto che è stato dichiarato equivalente al CCNL F012 utilizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'allegato I.01 D.lgs. 36/2023? 	<p>Nella domanda di partecipazione va dichiarato il ricorso all'avvalimento compilando il punto 27., indicando il requisito mancante e l'impresa ausiliaria.</p> <p>Al punto 36. va compilata la seconda parte indicando il CCNL utilizzato e rilasciando la dichiarazione di impegno indicata di seguito.</p>
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Chiediamo la conferma che può essere compilato il dgue in word messo a disposizione dei documenti di gara.	Si conferma e si rimanda per la modalità di utilizzo dei modelli word al chiarimento 2.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
<p>Con la presente, in merito alla richiesta di gara menzionata in oggetto, siamo a richiederle una vostra disponibilità per potere eseguire un sopralluogo.</p> <p>Comunico inoltre che nella documentazione scaricata dal portale non sono presenti Capitolato lavori e Computo metrico.</p>	<p>È possibile effettuare il sopralluogo la mattina dal martedì al giovedì, con preavviso di almeno un paio di giorni, contattando l'Ing. Forcillo al tel.: 0293332497 - mail: daniele.forcillo@comune.rho.mi.it.</p> <p>Il progetto integrale (completo degli allegati richiesti) è presente sul sito del Comune di Rho - come comunicato anche in Sintel - al seguente percorso: <i>Amministrazione - Documenti e dati - Documenti Albo Pretorio - Bandi e Avvisi di gara.</i></p>
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Essendo un consorzio tra imprese artigiane (art.	I consorzi di cooperative, i consorzi tra

<p>65, comma 2, LETTERA C) chiediamo chiarimenti in merito a quanto indicato nel Disciplinare di gara a pag.14 punto 6.4.</p> <p>Si chiede se il suddetto punto tiene conto di quanto indicato nel "Supplemento ordinario n.3 alla Gazzetta Ufficiale" pubblicato il 22/01/2025 come da stralcio allegato.</p> <p>Nel suddetto supplemento, l'articolo 67 comma 1 precisa che le lettere a,b e c dello stesso sono riferite ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, LETTERA D.</p> <p>Quindi, si deduce che il Consorzio tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, LETTERA C) NON è incluso in queste casistiche.</p> <p>Pertanto, il consorzio tra imprese artigiane (art. 65, comma 2, LETTERA C) può scegliere di concorrere con una propria consorziata esecutrice, anche se quest'ultima non possiede i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-professionale in proprio ma posseduti solo dal Consorzio stesso.</p>	<p>imprese artigiane e i consorzi stabili (<i>parole sostituite dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 34/2026</i>) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice (<i>parole sostituite dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 34/2026</i>), utilizzando requisiti propri ovvero (<i>parole sostituite dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 34/2026</i>) facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 (<i>parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 34/2026</i>).</p> <p>La consorziata esecutrice di un consorzio tra imprese artigiane deve pertanto possedere i requisiti generali ed i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 100 comma 3 (camera di commercio). Per i restanti requisiti resta in vigore l'art. 67 comma 5.</p>
<p>Quesito n. 8</p>	<p>Chiarimento n. 8</p>
<p>Partecipando alla procedura con avvalimento volevamo sapere se la ditta ausiliaria deve produrre il bollo pari ad € 16,00 nonché contributo anac.</p>	<p>L'Impresa ausiliaria non deve produrre né bollo né contributo ANAC - che devono essere prodotti invece dalla Ditta ausiliata.</p>